



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N.123/15/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELETRURIA 2000 S.R.L.  
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELETRURIA”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 39, COMMA 5 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7, COMMA 1, DECRETO  
MINISTERO POSTE N. 581/1993  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 1/2015)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.re.com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.re.com.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.re.com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che recita «*E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico*»;

VISTO l’art. 7, comma 1, del decreto del Ministero delle Poste 9 dicembre 1993, n. 581, che recita «*I telegiornali ed i giornali radio di cui al comma 1 dell’art.10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario non possono essere sponsorizzati*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In data 13 marzo 2015 è stato notificato dal Co.re.com. Toscana l’atto di contestazione n. CONT 1/15 datato 11 marzo 2015, alla società Teletruria 2000 S.r.l., con sede legale in località Case Nuove di Ceciliano 49/4- 52100 Arezzo, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teletruria*”, per la trasmissione del notiziario locale,

denominato *TG Flash 90''*, sponsorizzato da vari committenti, in violazione dell'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del decreto Ministero Poste n. 581/1993.

| <b>Data</b> | <b>Notiziario</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> |
|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 16-set-14   | TG Flash 90''     | 15:00:02      | 15:01:47    |
|             | TG Flash 90''     | 15:57:14      | 15:58:59    |
|             | TG Flash 90''     | 16.58.29      | 17.00.15    |
|             | TG Flash 90''     | 18.03.52      | 18.05.37    |
|             | TG Flash 90''     | 19.00.31      | 19.02.17    |
|             | TG Flash 90''     | 19.56.17      | 19.58.03    |
|             | TG Flash 90''     | 22.09.15      | 22.11.02    |
|             | TG Flash 90''     | 23.00.11      | 23.01.56    |
| 17-set-14   | TG Flash 90''     | 14:59:42      | 15:01:27    |
|             | TG Flash 90''     | 16:01:27      | 16:03:13    |
|             | TG Flash 90''     | 17:09:34      | 17:11:18    |
|             | TG Flash 90''     | 18:06:16      | 18:08:02    |
|             | TG Flash 90''     | 19:00:57      | 19:02:42    |
|             | TG Flash 90''     | 19:57:31      | 19.59.17    |
|             | TG Flash 90''     | 21:58:22      | 22:00:07    |
|             | TG Flash 90''     | 22:55:43      | 22:57:25    |
| 18-set-14   | TG Flash 90''     | 14:57:18      | 14:59:04    |
|             | TG Flash 90''     | 15:56:08      | 15:57:54    |
|             | TG Flash 90''     | 16:57:32      | 16:59:17    |
|             | TG Flash 90''     | 18:06:05      | 18:07:51    |
|             | TG Flash 90''     | 18:57:56      | 18:59:41    |
|             | TG Flash 90''     | 19:57:00      | 19:58:45    |
| 19-set-14   | TG Flash 90''     | 18:03:43      | 18:05:28    |
|             | TG Flash 90''     | 18.59.20      | 19.01.05    |
|             | TG Flash 90''     | 19.59.04      | 20.00.50    |
|             | TG Flash 90''     | 22.08.16      | 22.10.02    |
|             | TG Flash 90''     | 23.04.29      | 23.06.14    |

|           |               |          |          |
|-----------|---------------|----------|----------|
| 20-set-14 | TG Flash 90'' | 15.03.08 | 15.04.52 |
|           | TG Flash 90'' | 15:51:55 | 15:53:41 |
|           | TG Flash 90'' | 17:02:53 | 17:04:38 |
|           | TG Flash 90'' | 18:02:52 | 18:04:37 |
|           | TG Flash 90'' | 18:59:59 | 19:01:45 |
|           | TG Flash 90'' | 19:55:53 | 19:57:39 |
|           | TG Flash 90'' | 21:48:42 | 21:50:29 |
| 22-set-14 | TG Flash 90'' | 15:01:13 | 15:02:58 |
|           | TG Flash 90'' | 16:01:27 | 16:03:13 |
|           | TG Flash 90'' | 17:02:57 | 17:04:43 |
|           | TG Flash 90'' | 18:03:13 | 18:04:58 |
|           | TG Flash 90'' | 19:00:36 | 19:02:22 |
|           | TG Flash 90'' | 19:53:13 | 19:54:19 |
|           | TG Flash 90'' | 22:05:59 | 22:07:43 |
|           | TG Flash 90'' | 22:59:54 | 23:01:38 |

## 2. Deduzioni della società

La società non ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento e non ha inviato memorie giustificative e né richiesto l'audizione.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni nel corso dei controlli sulla programmazione del servizio di media audiovisivo locale "*Teletruria*" ha rilevato che il notiziario locale denominato *TG Flash 90''*, trasmesso in vari orari nel corso della giornata televisiva, risulta sponsorizzato, in violazione dell'art. 39, comma 5 del d.lgs. 177/05.

Un ulteriore procedimento è stato istruito dal Co.re.com. per il riscontro della violazione relativa all'interruzione dei notiziari denominati *TG Teletruria Vallate*, *TG Teletruria Flash* e *TG Flash* nell'identico periodo oggetto dei presenti controlli.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, conferma quanto contestato in relazione alla sponsorizzazione del notiziario televisivo. La dicitura "*programma in collaborazione con*" recitata dalla voce fuori campo prima e/o dopo la trasmissione del *TG Flash 90''* identifica tale notiziario come sponsorizzato, in violazione dell'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/05.

Contrariamente a quanto proposto dal Co.re.com. Toscana per la comminazione della sanzione al minimo edittale, l'importo viene quantificato in euro 12.396,00, somma

corrispondente a due volte il minimo edittale moltiplicato per le sei giornate in cui risulta riscontrata la violazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del doppio del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di sponsorizzazione di notiziari, deve ritenersi di lieve entità, poiché tale comportamento non ha comportato significativi indebiti vantaggi per la società agente.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha inviato memorie a giustificazione del proprio comportamento, e non ha dichiarato di voler provvedere ad eliminare la sponsorizzazione del notiziario *TG Flash 90''* nel rispetto della normativa vigente.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013, pari ad euro 1.637.461,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, in questo caso pari a sei, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Teletruria 2000 S.r.l., con sede legale in località Case Nuove di Ceciliano 49/4 - 52100 Arezzo, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teletruria*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, del Decreto Ministero Poste n. 581/1993 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n.123/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.123/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria